EQUINIX

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V -Procedure di Valutazione Via e Vas
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma (RM)

Trasmessa tramite piattaforma web

Milano li, 12/03/2026

Oggetto: **[ID: 10553] Progetto "Nuovo Data Center a Settimo Milanese (MI)" – Proponente Equinix Hyperscale 2 (ML7) S.r.l. – Decreto di esclusione dalla VIA n. 148 del 28/03/2023 – Condizione ambientale n. 6. Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 – Osservazioni in merito alla Comunicazione del Direttore Generale prot. 0039255 del 23/02/2026 e al Parere della Commissione Tecnica n. 712 del 09/02/2026 – Richiesta riapertura procedura di ottemperanza.**

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE"),

la scrivente Equinix Hyperscale 2 (ML7) S.r.l. (di seguito "il Proponente"), con la presente nota, si riferisce alla Vostra comunicazione del Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, prot. 0039255 del 23/02/2026 e al Parere della Sottocommissione VIA n. 712 del 9 febbraio 2026 (di seguito "Parere 712"), con cui si determina che la condizione ambientale n. 6 è parzialmente ottemperata, ma ottemperabile con la presentazione della documentazione attestante la realizzazione di quanto previsto.

Poiché il Proponente non condivide integralmente le conclusioni del Parere n. 712, si ritiene doveroso, prima di illustrare la propria proposta operativa, rappresentare con chiarezza le ragioni tecnico-giuridiche che fondano tale posizione nei seguenti punti:

(a) <u>Il criterio di ottemperanza originario: riferimento alla sola progettazione esecutiva</u>

La condizione ambientale n. 6, così come definita nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA (Decreto di esclusione n. 148 del 28/03/2023), è espressamente riferita alla fase di "Progettazione Esecutiva". La prescrizione ivi contenuta, pur prescrivendo — come il Proponente pienamente riconosce — sia la progettazione che la realizzazione delle opere nelle sue finalità sostanziali, ha tuttavia individuato in modo chiaro ed inequivocabile il criterio di ottemperanza con esclusivo riferimento alla trasmissione di idonea documentazione relativa alla progettazione esecutiva.

Tale interpretazione non costituisce una lettura riduttiva della condizione, bensì riflette la formulazione oggettiva e letterale della stessa, che deve essere intesa secondo il principio generale di corrispondenza tra criterio di ottemperanza e fase progettuale di riferimento indicata nel provvedimento.

(b) La piena conferma del criterio ad opera del Parere n. 495 del 28/07/2025

Il criterio di ottemperanza sopra descritto ha trovato piena, espressa e inequivocabile conferma nel Parere MASE n. 495 del 28/07/2025 (di seguito "Parere 495"), con il quale la stessa Commissione Tecnica VIA/VAS ha espressamente ritenuto la condizione ambientale n. 6 ottemperabile mediante la trasmissione di idonea documentazione, senza alcun riferimento alla necessità di attendere la realizzazione fisica delle opere.

Il Parere 495 non si è limitato a definire per la prima volta il criterio di ottemperanza, ma ne ha ribadito la portata, eliminando — ove ve ne fosse stato uno — qualsiasi dubbio interpretativo circa il perimetro della prescrizione originaria. Qualora anche si volesse ipotizzare un dubbio interpretativo originario circa la portata della condizione ambientale n. 6, il Parere n. 495 ha cristallizzato in modo definitivo il criterio di ottemperanza, rendendolo vincolante nell'ambito del procedimento.

(c) Il principio del legittimo affidamento

Il mutamento interpretativo introdotto dal Parere n. 712, rispetto a quanto stabilito dal Parere n. 495, solleva una questione di fondamentale rilevanza giuridica, riconducibile al principio del legittimo affidamento, sancito dall'ordinamento europeo e dall'ordinamento interno — anche alla luce dell'art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 — quale principio generale dell'attività amministrativa.

Il Proponente, facendo affidamento sul Parere n. 495, ha conformato la propria condotta, le proprie scelte organizzative e le proprie pianificazioni operative al criterio di ottemperanza ivi cristallizzato. Tale affidamento era legittimo, fondato su un atto proveniente dall'Autorità competente, chiaro nel contenuto e non rimesso in discussione durante la procedura.

La modifica del criterio di ottemperanza, intervenuta con il Parere n. 712, si pone in contrasto con la tutela che l'ordinamento riconosce ai soggetti che hanno riposto fiducia nell'esercizio coerente del potere pubblico. Non si nega che l'Amministrazione possa modificare la propria valutazione tecnica; tuttavia, tale modifica non può essere applicata retroattivamente a una procedura già avviata e a comportamenti già posti in essere in buona fede dal Proponente nel rispetto delle indicazioni ricevute.

(d) Contraddittorietà tra il nuovo criterio e la formulazione della condizione originaria

Il Proponente comprende e condivide la volontà delle istituzioni di assicurare che le opere vengano realizzate. Tale finalità è pienamente condivisa, ma usare la verifica di ottemperanza — nella formulazione attuale, fondata sulla "progettazione esecutiva" — per attendere e certificare la realizzazione fisica delle opere è in evidente conflitto con la condizione stessa e con il criterio originario e confermato. Ne deriva un'incertezza giuridico-procedimentale che rischia di determinare rilevanti criticità operative per il Proponente, vincolando a un criterio di chiusura non coerente con il provvedimento.

Resta inteso che il Parere 712 riporta che "La Sottocommissione, valutata la documentazione presentata, ritiene idonee le proposte per l'ottemperanza alla condizione ambientale n° 6" e pertanto il Proponente ritiene il progetto integralmente approvato.

Si precisa che il Proponente darà seguito alla realizzazione delle opere accogliendo positivamente l'invito formulato dalla CTVA in merito a "rivedere la proposta di utilizzo all'ingresso di specie quali Corylus Colurna, Quercus suber e Pyrus calleryana, in favore di specie autoctone e idonee all'areale in questione".

Tanto premesso, la proposta operativa è una attività di monitoraggio dell'avanzamento della condizione ambientale n. 6, quale strumento alternativo ed equivalente.

Di fatto, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e per conciliare le legittime aspettative dell'Amministrazione con il rispetto della formulazione originaria, il Proponente intende implementare un'attività di monitoraggio periodico degli avanzamenti relativamente alla realizzazione degli interventi previsti dalla condizione ambientale n.6, riconosciuta quale strumento alternativo, ugualmente idoneo al raggiungimento dell'obiettivo sostanziale della condizione ambientale n. 6, ossia l'effettiva attuazione delle opere previste.

Tale soluzione consentirà all'Amministrazione di esercitare un controllo continuativo e documentato sull'avanzamento, senza posticipare la chiusura formale della prescrizione al completamento fisico delle opere, in contrasto con il criterio originario.

Il Proponente chiede quindi alla Commissione Tecnica di determinare, mediante parere, la cadenza con la quale le comunicazioni relative all'avanzamento dei lavori devono essere trasmesse, rendendo lo strumento operativo e vincolante.

In tale ottica, il Proponente manifesta espressamente la propria disponibilità a trasmettere a codesta Direzione Generale, con cadenza non inferiore ai tre mesi, una comunicazione di monitoraggio relativa all'attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi previsti dalla condizione ambientale n. 6, comprensiva dei seguenti elementi:

- stato di avanzamento dei lavori afferenti alla sistemazione a verde del sito in cui si darà altresì evidenza dell'uso delle specie come suggerito nel Parere 712;
- stato di avanzamento dell'installazione degli impianti fotovoltaici, coerentemente con la costruzione delle opere che ne vedranno l'alloggiamento;
- stato di avanzamento del sistema di recupero delle acque piovane.

In tal senso il Proponente si impegna a produrre una relazione tecnica che descriva e rappresenti gli avanzamenti delle opere di cui alla condizione ambientale n. 6, fornendo tra gli altri elementi oggettivi tra cui (elenco da considerassi non vincolante):

- cronoprogramma avanzamenti delle attività;
- documentazione Tecnica-amministrativa relativa all'ingaggio dei fornitori incaricati selezionati;
- documentazione avanzamento lavori dei fornitori coinvolti nelle attività;
- documentazione fotografica;

- eventuali comunicazioni relative alla condizione ambientale n. 6.

Tale disponibilità è offerta al fine di consentire all'Amministrazione di seguire in tempo reale lo sviluppo del progetto nella sua fase realizzativa, nella convinzione che un dialogo continuo e trasparente tra Proponente e Amministrazione possa costituire lo strumento più efficace per assicurare il perseguimento degli obiettivi ambientali sottesi alle condizioni imposte.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Proponente chiede formalmente che codesta Direzione Generale voglia riaprire la procedura di ottemperanza, per quanto riguarda la condizione ambientale n. 6, con l'occasione chiarendo quali siano i termini temporali entro cui eventualmente presentare documentazione integrativa.

Il legale rappresentante
Equinix Hyperscale 2 (ML7) Srl
Emanuela Grandi

Emanuela Grandi

Firmato da EMANUELA GRANDI
Data: il 13/03/2026 alle 10:19:08 UTC